

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 87

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO – PORCU – CAU

il 11 marzo 2025

Istituzione delle Palestre della salute e proposta d'inserimento dell'attività fisica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge per l'istituzione delle Palestre della salute e la proposta dell'inserimento dell'attività fisica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini della Regione, promuovendo l'attività fisica come strumento terapeutico e preventivo nelle patologie croniche non trasmissibili.

L'intento principale di questa proposta è quello di riconoscere l'attività fisica strutturata ed adattata (EFA) come una pratica fondamentale per la prevenzione, la terapia e il miglioramento del benessere psicofisico della popolazione. In particolare, si punta a far sì che l'esercizio fisico diventi una prestazione sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale (SSR), garantendo un'azione mirata e continua nella gestione delle malattie croniche e nella promozione della salute pubblica.

L'articolo 1 definisce le finalità: la legge stabilisce l'importanza dell'attività fisica come strumento di prevenzione e terapia per le malattie croniche, introducendo la proposta d'inserire tale pratica nei LEA, osservando l'obbligo di segnalarla, come previsto dall'articolo 1, comma 556 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA. L'integrazione dell'esercizio fisico nei percorsi sanitari dovrà prevedere la creazione di un sistema interconnesso con il settore sanitario regionale, con particolare attenzione alla personalizzazione e alla supervisione medica.

L'articolo 2 descrive le Palestre della salute: le Palestre della salute saranno strutture certificate dalla Regione, pensate per offrire programmi di Esercizio fisico adattato (EFA), su prescrizione medica, per pazienti affetti da malattie croniche non trasmissibili o a rischio di svilupparle. I programmi saranno curati da professionisti qualificati in scienze motorie, con la supervisione di specialisti medici. Le Palestre della salute si pongono come punti di riferimento per l'attuazione pratica dei percorsi terapeutici personalizzati.

L'articolo 3 definisce i Programmi di esercizio fisico personalizzati. La proposta prevede la suddivisione dei programmi in tre aree principali:

- 1) prevenzione primaria, che mira a migliorare il benessere generale e le prestazioni fisiche della popolazione per prevenire l'insorgenza di malattie;
- 2) prevenzione secondaria, che si concentra sulla gestione di malattie croniche stabilizzate, prevenendo il peggioramento della salute;
- 3) riabilitazione e prevenzione terziaria, destinata alla riabilitazione post-ospedaliera, supportando i pazienti dimessi dopo eventi acuti come infarti o trattamenti oncologici.

Ogni programma sarà adattato alle esigenze cliniche individuali e gestito in collaborazione tra medici, specialisti e laureati in scienze motorie.

L'articolo 4 prevede il coordinamento e l'integrazione delle competenze: i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti in medicina dello sport collaboreranno con le Palestre della salute per garantire un approccio multidisciplinare e personalizzato alla cura dei pazienti. Questo approccio integrato assicura che l'attività fisica sia prescritta e monitorata in modo efficace, ottimizzando i benefici per i pazienti.

L'articolo 5 stabilisce la formazione e l'aggiornamento professionale: la proposta prevede la promozione di corsi di formazione e aggiornamento continuo per i professionisti del settore sanitario e sportivo. I medici e i laureati in scienze motorie riceveranno formazione specifica sulla prescrizione e gestione dell'esercizio fisico in contesti clinici, in collaborazione con università locali e la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

L'articolo 6 è incentrato sulla promozione dell'attività fisica: la legge prevede un'intensa campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani, agli anziani e alle persone a rischio di malattie croniche. La promozione dell'attività fisica si attuerà in collaborazione con strutture sanitarie, federazioni sportive e associazioni locali, con l'obiettivo di creare una cultura del benessere fisico e della prevenzione.

L'articolo 7 annuncia le norme finali: infine, la legge prevede che la Giunta regionale adotti gli atti necessari per l'attuazione delle disposizioni, inclusi aggiornamenti alle linee guida e ai protocolli scientifici, in base all'evoluzione delle evidenze scientifiche e delle pratiche mediche.

L'articolo 8 prevede la norma finanziaria: l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge per l'istituzione delle Palestre della salute, con la proposta di segnalare alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA l'inserimento dell'attività fisica nei nuovi LEA, rappresenta una risposta innovativa e di ampio respiro alle sfide legate alla salute pubblica in Sardegna. Promuovere l'esercizio fisico non solo come attività ludica, ma come vero e proprio strumento terapeutico e preventivo, costituisce un cambio di paradigma nell'approccio alla salute. Attraverso la creazione delle Palestre della salute e l'integrazione dei programmi di attività fisica nei servizi sanitari, la Regione si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione, ridurre i costi sanitari a lungo termine e promuovere una cultura della prevenzione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce l'importanza dell'attività fisica strutturata ed adattata (EFA) come strumento fondamentale per la prevenzione e la terapia delle malattie croniche non trasmissibili e per il miglioramento del benessere psicofisico della popolazione.

2. La Regione promuove l'integrazione dell'attività fisica, segnalando, alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) la necessità del riconoscimento e l'inserimento nei nuovi LEA di tali prestazioni, necessarie a beneficio della salute pubblica e della prevenzione primaria, secondaria e riabilitativa.

Art. 2

Palestre della salute

1. Le Palestre della salute sono strutture riconosciute dalla Regione che offrono programmi di Esercizio fisico adattato (EFA) su prescrizione medica, destinati a persone affette da malattie croniche non trasmissibili o a rischio di svilupparle, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di progressione della malattia.

2. I programmi EFA sono realizzati da personale qualificato, in possesso di laurea in scienze motorie con specializzazione in attività motorie preventive e adattate, dal chinesiologo (LM-67), e sono supervisionati da medici specialisti (cardiologi, endocrinologi, medici dello sport, etc.).

3. Le Palestre della salute devono essere certificate dalla Regione, che stabilisce i requisiti per la certificazione e la gestione delle strutture.

4. Le Palestre della salute sono interconnesse con il Sistema sanitario regionale, e i medici di medicina generale e specialisti prescrivono e indirizzano i pazienti a tali strutture, supportando il programma terapeutico personalizzato.

Art. 3

Programmi di esercizio fisico personalizzati

1. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono suddivisi in tre aree principali:

- a) prevenzione primaria: miglioramento delle prestazioni fisiche e benessere generale per prevenire malattie future;
- b) prevenzione secondaria: gestione delle malattie croniche stabilizzate (tra l'altro, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari) per prevenirne il peggioramento;
- c) riabilitazione e prevenzione terziaria: riabilitazione post-ospedaliera per pazienti dimessi da ospedali dopo eventi acuti (tra l'altro, infarto, trattamenti oncologici);

2. Ogni programma è personalizzato in base alle specifiche esigenze cliniche dei pazienti e si svolge in collaborazione tra medici, specialisti e laureati in scienze motorie.

Art. 4

Coordinamento e integrazione delle competenze

1. I medici di medicina generale (MMG), i pediatri di libera scelta (PLS) e gli specialisti in medicina dello sport, collaborano con le Palestre della salute per monitorare l'attuazione dei programmi di esercizio fisico prescritto.

2. I programmi sono somministrati sotto la supervisione di professionisti qualificati, con particolare attenzione alla personalizzazione dei piani terapeutici e preventivi.

3. La Regione incentiva la collaborazione tra medici, specialisti, e professionisti delle Palestre della salute per garantire un approccio integrato e multidisciplinare.

Art. 5

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento per i medici, i laureati in Scienze motorie e gli specialisti in medicina dello sport, in collaborazione con la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), le università locali e

il coordinamento regionale (PRP 2025 PP2).

2. La formazione riguarda la prescrizione e la gestione dell'esercizio fisico nei contesti clinici e la corretta applicazione dei protocolli scientifici.

Art. 6

Promozione dell'attività fisica

1. La Regione promuove la conoscenza e l'importanza dell'attività fisica per la salute attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare verso i giovani, gli anziani e le persone a rischio.

2. Le campagne sono realizzate in collaborazione con le strutture sanitarie, le federazioni sportive e le associazioni locali, mirando a diffondere la cultura del benessere fisico e della prevenzione.

Art. 7

Norme finali

1. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l'attuazione della presente legge, compresi gli aggiornamenti alle linee guida e i protocolli scientifici, in base all'evoluzione della ricerca medica e sportiva.

Art. 8

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge avverrà con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione della legge possono concorrere anche risorse statali ed europee destinate a finalità analoghe.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).